

N.R.G. [REDACTED] Accordo di Composizione della Crisi



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione V Civile

Il giudice designato alla trattazione delle procedure di crisi da sovraindebitamento *ex lege* n. 3/2012;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.7.2022;

visti gli atti della procedura in epigrafe, avente ad oggetto proposta di accordo ex artt. 7 e ss. della legge n. 3/2012 depositata dal sig. [REDACTED] nato a [REDACTED], titolare dell'impresa individuale [REDACTED], residente in [REDACTED] (FI), [REDACTED] elettivamente domiciliato in Firenze [REDACTED], presso e nello studio degli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], che lo rappresentano e difendono come da delega in atti

letta la relazione sulla fattibilità del piano ex artt. 9 e 15, legge n. 3/2012, redatta dalla dott.ssa [REDACTED] professionista designato quale gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'O.C.F.;

ritenuta la propria competenza, risiedendo il debitore in [REDACTED]

letta la relazione sui voti espressi ex art. 12, comma 1, legge n. 3/2012, depositata dal gestore della crisi;

OSSERVA

Deve preliminarmente rilevarsi che sussistono nel caso di specie i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla l. n. 3/2012.

La proposta di accordo infatti promana da un soggetto, persona fisica, non assoggettabile a fallimento, che si trova in situazione di sovraindebitamento, essendo evidente il perdurante squilibrio tra il suo patrimonio liquidabile e la complessiva esposizione debitoria.

Deve in particolare osservarsi, quanto all'assoggettabilità al fallimento, che – fermo il rispetto delle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 2, art. 1, L.F. – seppur l'ammontare complessivo dei debiti sia pari a € 552.716,55, una parte di questi, e cioè € 284.578,02, è relativo al residuo mutuo

fondario contratto con Banca MPS, ora Amco S.p.a., per coprire altro mutuo contratto con Cassa di Risparmio di Volterra, che era stato stipulato per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale del debitore e della sua famiglia, nonché altre passività (tra cui mutuo stipulato con Banca di Cambiano), derivanti dall'attività della moglie del ricorrente; ne deriva che tale posta debitoria, non essendo riferita all'attività d'impresa del sig. [REDACTED] non va conteggiata nel monte debiti rilevante ai fini dell'art. 1, comma 2, lett. c), L.F.

1) La situazione di sovraindebitamento del ricorrente

Come esposto nel ricorso e come confermato dal gestore della crisi, la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte in capo al ricorrente risale al 2001, quando il debitore – che svolgeva già allora l'attività di elettricista – e la di lui moglie sig.ra [REDACTED] titolare ai tempi di un esercizio commerciale di vendita di frutta e verdura – decisero di acquistare l'immobile ove attualmente vivono, contraendo un mutuo con Cassa di Risparmio di Volterra.

L'attività della sig.ra [REDACTED] fu acquistata contraendo un mutuo con Banca di Cambiano; tuttavia, nel 2007 la stessa cessò, perché la zona dove era allocato l'esercizio commerciale fu convertita in ZTL, causando minori introiti, con la conseguenza dell'impossibilità di alienare l'attività, in quanto non più appetibile; a ciò si aggiunsero i problemi cardiaci della sig.ra [REDACTED], insorti nel 2005, che non le consentirono di proseguire l'attività imprenditoriale. Con la chiusura del negozio la sig.ra [REDACTED] si trovò a dover far fronte ai debiti maturati con l'erario e con i fornitori.

Nel 2008 i coniugi decisero pertanto di contrarre nuovo mutuo ipotecario con Banca MPS S.p.a. di € 210.000,00, con il quale furono coperte le passività sull'immobile costituito in ipoteca, nonché per saldare i creditori chirografari e mutuatari. In particolare, tra gli altri, furono saldate le passività verso Cassa di Risparmio di Volterra, le rate arretrate del mutuo concesso alla sig.ra [REDACTED] del quale il sig. [REDACTED] era garante, fu effettuato un saldo e stralcio della posizione Banca di Cambiano, furono saldati i fornitori e le posizioni INPS e IVA dei coniugi.

Con le sole entrate del sig. [REDACTED], tuttavia, il nucleo familiare non riuscì a sostenere le rate del mutuo; nel 2011 fu ottenuta una sospensione dello stesso per 24 mesi, nonché un'ulteriore sospensione per 12 mesi.

Ciononostante, i debitori non riuscirono a pagare regolarmente le rate, e pertanto la banca agì esecutivamente, pignorando l'immobile di proprietà dei coniugi e introducendo il procedimento esecutivo n. RGE 284/2018 avanti al Tribunale di Firenze, nel quale intervenne l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ma solo nei confronti della sig.ra [REDACTED], pur avendo in precedenza iscritto ipoteca di secondo grado sull'immobile pignorato in forza di cartelle non pagate dal sig. [REDACTED].

Il passivo esposto dal ricorrente nel ricorso risulta essere il seguente:

DEBITI PREDEDUCIBILI	
Organismo Composizione Crisi totale compenso OCC acconto già pagato	€ 9.794,16 € 10.404,16 -€ 610,00
Avv. [REDACTED] e Avv. [REDACTED]	€ 8.861,60
Notaio [REDACTED] (per stipula mutuo e cancellazioni pregiudizievoli)	€ 4.990,00
Spese istruttoria mutuo	€ 1.240,00
TOTALE DEBITI PREDEDUCIBILI	€ 24.885,76

CREDITORE	CAPITALE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
AMCO S.p.a.	€ 284.578,02	X	
IFIS NPL INVESTING SPA	€ 10.796,00		X
AGENZIA DELLA RISCOSSIONE	€ 195.419,50		
- Amministrazione finanziaria	€ 128.234,43	X	
- Camera di commercio	€ 1.325,27		X
- Inps	€ 44.910,27	X	
- Inail	€ 6.903,42	X	
- Regione Toscana	€ 4.866,90	X	
- Publiambiente	€ 564,23	X	
- Comune di Castelfiorentino	€ 292,05		X
- Comune di Pistoia	€ 346,23		X
- Unione Comuni Valdelsa Empolese	€ 2.717,11		X
- Comune Montelupo Fiorentino			
- Comune di Certaldo	€ 1.633,35		X
- Comune di Firenze			
- Comune di Courmayeur	€ 1.153,90 € 260,04		X X
- Prefettura Grosseto			
	€ 359,27		X
	€ 1.853,03		X
AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 41.562,24	X	
LEX S.R.L.	€ 18.325,00		X
TOTALE DEBITI	€ 550.680,76	€ 511.619,51	€ 39.061,25

PROPOSTA			
----------	--	--	--

In sede di circolarizzazione effettuata dal gestore della crisi sono inoltre emersi i seguenti ulteriori debiti:

Crediti emersi in sede di circolarizzazione			
Regione Toscana	€ 848,66	X	
Regione Toscana	€ 31,11		X
Inail	€ 978,98	X	
Camera di Commercio Firenze	€ 177,04		X
Comune di Firenze	€ 1.769,15		X
TOTALE EFFETTIVO	€ 554.485,70	€ 513.447,15	€ 41.038,55

Quanto alle poste attive del patrimonio, le stesse risultano essere le seguenti:

a) beni immobili

Unità immobiliare unifamiliare sita in [redacted] (FI), [redacted], con annesso garage, pertinenza esclusiva e area a comune, in comproprietà tra il sig. [redacted] e la moglie sig.ra [redacted].

Sui beni grava ipoteca di 1° grado di Banca Monte die Paschi di Siena S.p.a., e sulla sola quota in capo al sig. [redacted] grava ipoteca di 2° grado d Agenzia delle Entrate – Riscossione.

b) crediti futuri

Credito IVA di € 47.637,00 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, relativo all'anno fiscale 2021.

c) disponibilità liquide

Importo di € 4.530,00 accreditato su conto corrente intestato al debitore .

d) beni mobili

- autovettura Ford Wag tg CV475GK, immatricolata nel 2005, gravata da fermo amministrativo, priva di valore commerciale;

- autocarro Fiat Auto S.p.a. tg DK617XY, immatricolato nel 2007, strumentale all'esercizio dell'attività lavorativa.

2) La proposta di accordo

È stato elaborato un piano di soddisfacimento dei creditori con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona della dott.ssa [REDACTED]

Sig. Di Rosa e la moglie Sig.ra [REDACTED] in data 15/03/2022 hanno sottoscritto un accordo transattivo con la creditrice AMCO S.p.a, titolare del credito vantato da banca Monte dei Paschi Siena S.p.a. nei confronti degli stessi per residuo mutuo fondiario di € 284.578,02 stipulato in data 08/01/2008, per la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria mediante la corresponsione della somma omnicomprensiva pari a € 100.000,00.

Secondo la prospettazione del ricorrente, l'accordo risulterebbe vantaggioso anche per gli altri creditori, in quanto il bene immobile oggetto di esecuzione è stato valutato in € 155.000,00, con prezzo base d'asta di € 116.250,00.

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo, il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] hanno chiesto a Banca di Cambiano un mutuo ipotecario di € 124.000,00 che verrà stipulato, a rogiti Notaio [REDACTED], a condizione dell'omologazione dell'accordo; tale mutuo verrà garantito per il 50% dalla Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'usura, per il 25% dalla Regione Toscana e per il 25% da un terzo soggetto, sig. [REDACTED], fino alla somma di € 62.000,00.

Alla luce di tali operazioni, la proposta di accordo con i creditori predisposta dal sig. [REDACTED] prevede la messa a disposizione la somma complessiva di € 176.167,00 di cui:

- € 124.000,00 liquidità erogata da Banca Cambiano a fronte dello stipulando mutuo ipotecario;
- € 47.637,00 credito Iva risultante dalla dichiarazione anno imposta 2021;
- € 4.530,00 liquidità da conto corrente Banca Cambiano n. 1057303/8 00 c/o Fil. Castelfiorentino.

Pertanto, la somma di € 176.167,00 sarà erogata nel seguente ordine e consistenza:

- 1) pagamento integrale delle spese prededucibili pari ad € 24.885,76;
- 2) pagamento dell'importo di € 100.000,00 nei confronti di AMCO S.p.a. secondo l'accordo siglato il 15/03/2022;
- 3) pagamento dei debiti nei confronti dell'Agenzia della Riscossione e Agenzia delle Entrate, nella misura complessiva del 21% circa del credito vantato di cui il 18% circa per i crediti in privilegio ed il 3% per i crediti in chirografo, mediante compensazione del credito Iva per € 47.637,00 e, per € 2.435,00 con liquidità derivante dal mutuo;
- 4) pagamento di tutti gli altri creditori muniti di privilegio nella misura del 18% del credito vantato con liquidità derivante dal mutuo;
- 5) pagamento di tutti gli altri creditori chirografari nella misura del 3% del credito vantato con liquidità derivante dal mutuo.

Per quanto riguarda i tempi di soddisfacimento dei creditori, il pagamento avverrà:

- Acconto Compenso OCC pari ad € 4.530,00 immediatamente con la liquidità del conto corrente di cui sopra;
- Saldo Compenso OCC e altre Spese prededucibili: all'erogazione da parte della Banca di Cambiano del mutuo e comunque non oltre 60 giorni dalla omologa dell'accordo;
- Debito Vs/ AMCO S.p.a. entro 60 giorni dalla omologa della presente procedura come da accordo con la stessa;
- Debito Vs/Agenzia Entrate e Agenzia Riscossione con messa a disposizione del Credito Iva vantato e quindi con compensazione con i debiti verso le stesse, per quanto attiene la parte di credito assistito da privilegio;
- Debito Vs/Agenzia Entrate e Agenzia Riscossione per € 2.435,00 per quanto attiene una ulteriore parte di credito assistito da privilegio entro 60 giorni dalla omologa della presente procedura;
- Debiti Vs/Altri Creditori Privilegiati entro 60 giorni dalla omologa della presente procedura;
- Debiti Vs/Agenzia Entrate e Agenzia Riscossione Chirografari entro 60 giorni dalla omologa della presente procedura;
- Debiti Vs/Altri Creditori Chirografari: entro 60 giorni dalla omologa della presente procedura.

3) Lo svolgimento del procedimento e gli esiti del voto

Previa comunicazione a cura dell'organismo di ricorso e decreto ai creditori indicati nella proposta, si è tenuta in data 12.7.2022 l'udienza fissata ex art. 10, legge n. 3/2012 nella quale sono comparsi i difensori del ricorrente e il gestore della crisi nella persona della dott.ssa ~~XXXX~~

Il gestore ha depositato relazione sui voti espressi e attestazione definitiva di fattibilità della proposta, rilevando come la stessa era già stata inviata a tutti i creditori.

All'esito il giudice si è riservato per la decisione.

4) Le valutazioni del tribunale

Va osservato preliminarmente come l'accordo sia stato raggiunto con il 97% dei voti favorevoli (tramite il meccanismo del silenzio-assenso).

Infatti, come rilevato dall'O.C.C. nella relazione sull'esito dei voti:

- con PEC del 24/05/2022 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato la propria espressione di voto precisando che "su indicazioni del competente Istituto INPS", esprimeva proprio parere negativo esclusivamente per le proprie competenze maturate in seguito alle iscrizioni a ruolo Previdenziali, allegando però il voto INAIL (che è stato conteggiato già tra i dissensi);
- sebbene il voto dell'Agente della Riscossione sia da ritenere non espresso correttamente in quanto non chiaro, in ipotesi si potrebbe intendere riferito soltanto agli aggi relativi alle iscrizioni a ruolo

dell'Inps e quindi ininfluyente ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalla legge del 60%;

- con PEC del 11/07/2022 l'INPS di Empoli ha fatto pervenire la propria dichiarazione di disaccordo su ogni eventuale riduzione del debito. Tuttavia la dichiarazione di voto è tardiva, e dunque non può essere presa in considerazione

- il 18/07/2022 è decorso il termine di dieci giorni dalla data della comunicazione ai creditori sull'esito del voto senza che alcuno di essi abbia sollevato eventuali contestazioni ad eccezione di quanto riportato al punto precedente relativo all'INPS di Empoli.

In definitiva, l'accordo proposto dal Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ è da ritenersi raggiunto, avendo superato la percentuale richiesta dalla legge del 60%.

Ai fini del giudizio di omologa, deve rilevarsi come la valutazione del piano che il giudice è chiamato a svolgere non possa inerire alla convenienza della proposta, giudizio che è riservato alla massa dei creditori concorsuali, che sono chiamati ad esprimersi sulla stessa con l'eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che abbia dissentito in sede di votazione, cui deve ritenersi sia riservato lo strumento della contestazione della proposta.

Il giudice è chiamato a valutare esclusivamente la legittimità del procedimento e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo.

Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazione a norme imperative.

Sotto questo aspetto, la domanda supera il vaglio che il tribunale è chiamato a compiere.

Il gestore della crisi ha attestato che l'accordo assicura una migliore soddisfazione di tutti i creditori, anche privilegiati, rispetto all'ipotesi liquidatoria, ai sensi dell'art. 7, legge n. 3/2012.

Infatti, grazie all'accordo sottoscritto con il creditore fondiario, che prevede uno stralcio del debito, e con la contrazione di nuovo mutuo, si libereranno risorse per gli altri creditori, che non avrebbero invece trovato soddisfazione in caso di liquidazione del patrimonio, in quanto il valore del bene staggito sarebbe stato interamente assorbito dal credito ipotecario.

Quanto all'aspetto della fattibilità, è compito del giudice valutare se l'argomentare dell'O.C.C. sia stato corretto e si presenti, quindi, come convincente, restando evidente che ove la relazione non fosse in sintonia e coerenza con i contenuti del piano la stessa sarebbe non legittima.

Nel caso di specie, la fattibilità del piano è desumibile dalla coerenza e linearità dei suoi contenuti ed è attestata dalla relazione dell'O.C.C. da considerarsi analitica ed esaustiva, e come tale rispettosa dei suindicati principi generali che ne governano la redazione.

Il giudizio del Professionista è confermato nell'attestazione definitiva della fattibilità dell'accordo.

In definitiva, dato atto dell'attestazione del gestore della crisi sulla veridicità dei dati della proposta (e in particolare sulla corretta identificazione, quantificazione e qualificazione dell'attivo e del passivo riportati nel piano), nonché sulla fattibilità della proposta, l'accordo può essere omologato.

5) Disposizioni sull'esecuzione



Come previsto dalla proposta, l'accordo sarà eseguito tramite pagamenti da effettuarsi entro 60 giorni dalla definitività del provvedimento di omologazione; non è necessaria pertanto la nomina di un liquidatore.

Il gestore della crisi vigilerà sul rispetto delle previsioni dell'accordo, relazionando al giudice; la relazione sarà depositata dopo tre mesi dalla definitività dell'omologazione e, se necessario, successivamente, ogni tre mesi.

Il gestore renderà edotti i creditori e il giudice di ogni circostanza rilevante e di ogni comportamento del debitore e dei terzi che possano compromettere l'esecuzione del piano; per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento, si applica l'art. 13, legge n. 3/2012.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 6, 7, 10, 11 e 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, così provvede:

- 1) *omologa* l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da   il 29.4.2022
- 2) *dispone* che il presente provvedimento di omologa sia pubblicizzato attraverso la comunicazione dello stesso a tutti i creditori;
- 3) *attribuisce* all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente e all'OCC, che provvederà a notificare i creditori ai sensi ed agli effetti dell'art. 739, comma 2, c.p.c.

Così deciso in Firenze, il 22 luglio 2022

Il giudice

Cristian Soccia